

COMUNE DI ORUNE (*Provincia di NUORO*)

**REGOLAMENTO
PER L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE,
DELLA FASCIA TRICOLORE E DELLE BANDIERE**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 37 del 12.08.2008

SOMMARIO
CAPO I° SCOPO DEL REGOLAMENTO

ART. 1
SCOPO

CAPO II °LO STEMMA

ART. 2
DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ART. 3
RIPRODUZIONE DELLO STEMMA

CAPO III°IL GONFALONE

ART. 4
DESCRIZIONE DEL GONFALONE

ART. 5
USO DEL GONFALONE

CAPO IV°LA FASCIA TRICOLORE E LE BANDIERE

ART. 6
FASCIA TRICOLORE

ART. 7
ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE

ART. 8
ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE

ART. 9
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

CAPO V°DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10
RESPONSABILE DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 11
ENTRATA IN VIGORE

CAPO I°
SCOPO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Scopo

Il presente Regolamento disciplina ai sensi:

- della Legge 5 Febbraio 1998 n. 22 “Uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione Europea”
- del “Regolamento del Governo sull’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione Europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici” approvato con D.P.R. 7 Aprile 2000 n. 121
- dell’art.10 dello Statuto Comunale

l’uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere.

CAPO II°
LO STEMMA

Art. 2

Descrizione dello stemma

Lo Stemma ed il Gonfalone, descritti come in appresso, sono stati concessi al Comune di Orune con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18.11.2004:

STEMMA : d’azzurro, al toro di argento, fermo sulla pianura di verde, attraversante la quercia con la chioma di verde e il tronco al naturale, essa quercia nodrita nella pianura; il tutto accompagnato dal sole orizzontale destro, d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: Drappo di bianco riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopradescritto con l’iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento (art. 5 R. D. 7 giugno 1943, n. 652)

Lo Stemma come attributo della personalità, è proprio del Comune in quanto ne è titolare. Il Gonfalone è l’emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l’intera comunità locale.

Il gonfalone è custodito presso gli uffici comunali.

Art. 3

Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto:

- sulla carta e sugli atti d’ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di ORUNE;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune ;
- sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;

- sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali ;
 - sul vestiario
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune ;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
2. La riproduzione dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco e limitata alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi è la compartecipazione o il patrocinio del Comune stesso.

CAPO III°
IL GONFALONE

Art. 4

Uso del Gonfalone

1. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo Municipale o nelle sale Comunali, il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale e da quella europea.
2. Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità , o in altre occasioni previa disposizione motivata del Sindaco .
- 3 .Non è necessaria alcuna specifica disposizione del Sindaco perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:
 - Giornata della Memoria (27 gennaio).
 - Anniversario della Liberazione (25 aprile).
 - Festa del Lavoro (1 maggio).
 - Festa della Repubblica (2 giugno).
 - Festività del Corpus Domini.
 - Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre).
 - Lutto cittadino, regionale o nazionale.
 - Cerimonie di gemellaggio.
 - Cerimonie organizzate direttamente dal Comune.
 - Cerimonie ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare.
 - Festa del S. Patrono (3 FEBBRAIO) + altre feste riconosciute dalla Comunità..
4. Il Gonfalone è retto da uno o due Agenti di Polizia Municipale in alta uniforme. In particolari occasioni puo' essere retto da dipendenti comunali, amministratori e/o consiglieri.
5. Il Sindaco dispone a seconda delle circostanze, e con atto motivato a quali manifestazioni partecipare con il Gonfalone senza gli Agenti di Polizia Municipale.

CAPO IV°
LA FASCIA TRICOLORE E LE BANDIERE

Art. 5

La fascia tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo da un Assessore o da un Consigliere Comunale

Art. 6

Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

1. All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale e quella europea. Dette bandiere sono esposte permanentemente anche all'esterno delle scuole di ogni ordine e grado e negli edifici ove si svolge l'attività istituzionale dell'Ente.
2. In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.
3. Le bandiere dovranno essere, nelle ore notturne, adeguatamente illuminate.
4. Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 7

Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

1. All'interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale e quella europea sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.
2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e quella comunale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
3. Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 8

Modalità di esposizione delle bandiere

1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
4. Quando le bandiere sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
5. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.
6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

CAPO V°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

Responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento

1. Il funzionario responsabile della corretta esposizione delle bandiere è individuato nella figura del messo comunale.
2. Il funzionario responsabile dovrà altresì vigilare affinché il presente regolamento sia correttamente applicato.

Art. 10
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'acquisita esecutività della deliberazione di sua approvazione e la successiva esposizione all'albo pretorio per quindici giorni.